

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BV.2010.10

**Sentenza del 30 aprile 2010**  
**I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,  
Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

A., rappresentata dall'avv. Romina Biaggi,

Reclamante

**contro**

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE  
CONTRIBUZIONI,**

Controparte

---

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

**La Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:**

che, il 17 febbraio 2010, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha ordinato alla Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale della contribuzioni (in seguito: AFC) di aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti di B. ai sensi degli art. 190 e segg. LIFD (v. act. 1.3);

che i sospetti a carico di B. vertono sostanzialmente sulla vendita del capitale azionario della C. SA, sulla mancata registrazione di una commissione da intermediazione immobiliare e su presunti reati di partecipazione alle sottrazioni d'imposta commesse da società da lui dominate;

che il 1° marzo 2010 il Direttore dell'AFC ha ordinato ai collaboratori della DAPI di perquisire i locali (inclusi locali accessori, cassette di sicurezza, veicoli e altri luoghi che si riterrà opportuno) di B. ed A. a Z. (v. act. 1.4) e di sequestrare i documenti o gli oggetti che potevano avere valenza come mezzi di prova nell'ambito dell'inchiesta condotta dall'AFC contro B. e C. SA;

che il 5 marzo 2010 i collaboratori della DAPI hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione dei coniugi A. e B. a Z. (v. act. 1.5);

che il medesimo giorno, ritenuto il fondato sospetto della commissione di reati di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e/o frode fiscale, il collaboratore dell'AFC ha deciso di sequestrare anche tutti i valori patrimoniali che si trovano presso A. (v. act. 1.1), compresi diversi gioielli stimati circa fr. 250'000.-- (v. act. 1.6);

che l'8 marzo 2010 la reclamante è insorta contro tale decisione dinanzi a questa Corte, per il tramite del Direttore dell'AFC, chiedendo che fosse ordinato il dissequestro dei beni di sua esclusiva proprietà (v. act. 1);

che, l'11 marzo 2010, l'AFC ha trasmesso il reclamo a questa Corte, unitamente alle sue osservazioni con cui chiedeva il rigetto del reclamo (v. act. 2);

che la reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3, 6 e 7);

che il 15 aprile 2010 la reclamante ha informato questa Corte di ritirare il reclamo, essendosi l'AFC impegnata a dissequestrare i gioielli, chiedendo di non prelevare spese e di compensare le ripetibili (v. act. 9);

che tramite il ritiro del reclamo l'insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

che la desistenza di una parte giusta l'art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie;

che conformemente all'art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;

che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l'AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il 20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);

che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezionalmente a riscuotere le spese giudiziarie;

che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espressamente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);

che alla reclamante è restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;

**Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.
3. Alla reclamante viene restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 4 maggio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv. Romina Biaggi
- Amministrazione federale delle contribuzioni

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).